CAMERA DEI DEPUTATI N. 1607-B

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BARTOLE, CARRA, COLITTO, GORRIERI ERMANNO

APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA E COMMERCIO, ARTIGIANATO, COMMERCIO CON L'ESTERO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 14 ottobre 1960

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 30 maggio 1962 *(Stampato n. 1271)*

Modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 7 giugno 1962

TESTO

APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO UNICO.

Nell'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è inserito, dopo il primo comma, il seguente capoverso:

« Il concessionario è esonerato dall'obbligo di corrispondere allo Stato l'aliquota di prodotto di cui al precedente comma, relativa all'anno solare nel quale la produzione giornaliera per pozzo, riferita alla media dell'anno considerato, non abbia superato la misura di due tonnellate, purché la produ-

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Salvo quanto disposto al seguente articolo 2, sono sottratti alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e regolati dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, i sottoelencati titoli minerari:

a) permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, in corso alla data di entrata in vigore della citata legge 11 gennaio 1957, n. 6, e confermati ai sensi dell'articolo 44 della legge stessa, nei quali si svolge

zione giornaliera complessiva della concessione, riferita anch'essa alla media di detto anno, divisa per il numero dei pozzi produttivi, non abbia superato la misura di una tonnellata ».

attività di ricerca nella formazione delle argille scagliose dell'Appennino tosco-emiliano;

b) concessioni per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi nella formazione delle argille scagliose dell'Appennino tosco-emiliano, derivanti dai permessi di ricerca indicati alla lettera *a*), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero accordati posteriormente a tale data se derivanti dai permessi di ricerca indicati alla lettera *a*).

ART. 2.

Sono applicabili ai titoli minerari di cui al precedente articolo le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

ART. 3.

Le concessioni previste dall'articolo 1, nelle quali, in un anno solare, la produzione media giornaliera complessiva, divisa per il numero dei pozzi produttivi, abbia superato una tonnellata di olio e la produzione media giornaliera di singoli pozzi, parimenti nell'anno solare, abbia superato due tonnellate di olio, sono assoggettate alle disposizioni della legge 11 gennaio 1957, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio successivo. A tal fine, per le produzioni di gas naturale si assume l'equivalenza indicata al secondo comma dell'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.